

**LA NATURA GIURIDICA
DELL'ISTRUZIONE *DIGNITAS CONNUBII*
NEL QUADRO DELLE LEGGI PROCESSUALI
CANONICHE VIGENTI**

1. Cenno storico sul ruolo normativo dell'*Instructio* nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio

L'illustre canonista Vittorio Bartoccetti nel suo commentario «*De causis matrimonialibus*» all'istruzione *Pro-vida Mater* del 15 agosto 1936, in modo incisivo aveva messo in luce la tendenza assai viva nell'ambito forense canonico di allora, a staccarsi dalle solennità e dallo strepito del giudizio contenzioso per trovare la soluzione delle contese ecclesiastiche in via amministrativa, più semplice, più agevole e più equitativa.

Lo fece con queste parole:

Cum ceterum a strepitu iudiciali Ecclesia abhorreat ob scandalum vel saltem turbationem animarum inde generatim proveniens, si qua controversia enascatur inter ecclesiasticas personas physicas vel morales, generatim non in viam iudiciariam et ad strictum tramitem iuris resolvenda remittitur; sed generatim Ordinarii iuxta bonum et aequum eam solvant, suo decreto administrativo¹.

La tendenza verso la semplificazione procedurale, secondo l'insigne processualista, non sempre «*bonos effectus gignit*», specialmente quando l'autorità responsabile della decisione rimane insensibile alla direttiva prudenziale formulata per il foro secolare dal Muratori, ma valevole anche

¹ M. LEGA – V. BARTOCCEI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, III, tit. XX, *De causis matrimonialibus*, Romae 1950, 2*.

per il foro canonico, con queste parole: «Non debbono i giudici col pretesto dell'equità assassinare la giustizia»².

Riflettendo sui precedenti medievali del processo matrimoniale canonico³, si rammenta a questo proposito che l'uso del processo sommario nelle cause matrimoniali, autorizzato da Clemente V (1305-1314) con le decretali *Dispendiosam* (Clem. 2, 1, 2) e *Saepe* (Clem. 5, 11, 2)⁴, non solo ha liberato il foro matrimoniale canonico dalla «*dispendiosa prorogatio litium*» e dallo «*strepitus iudicii et figura*», ma anche ha aperto la possibilità alle parti in causa di passare più rapidamente alla celebrazione di un nuovo matrimonio già dopo la prima sentenza dichiarante la nullità del vincolo matrimoniale in assenza di appello da una delle due parti.

Tuttavia, con il passaggio dalle forme processuali rigorose e rigide del «*subtilis ordo iudicialis*» ad un modo di procedere «*simpliciter et de plano*», con la facoltà di «*amputare dilationum materiam*», di rendere «*litem brevior*», e di pronunciare la sentenza definitiva «*in scriptis, et, prout magis sibi placuerit, stans vel sedens*»⁵, succedeva anche che i Vescovi⁶ in mancanza delle strutture diocesane

² L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia 1742, 129 (G. L. BARNI, ed., Milano 1958).

³ Cf. F. SALERNO, «Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata*, Studi Giuridici 29, Città del Vaticano 1994, 27-100. Secondo l'opinione di Roberti (*De processibus*, I, In Civitate Vaticana 1956⁴, 9) la «*constitutio Saepe potius quam existentem processum reformare, novum ordinem iudicium induxit, qui proinde respectu ordinarii summarius appellatus est. Attamen hic processus, ut ex dictis patet, dum actus iudiciales coarctabat, integram cognitionem relinquebat*».

⁴ Cf. CH. LEFEBVRE, «Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII et XIII siècle», *Ephemerides Iuris Canonici* 12 (1956) 149-197.

⁵ Clem. 2, 1, 2.

⁶ Cf. CONC. TRIDENTINO, sess. XXIV, *de reform.*, can. 20: «Ad haec causae matrimoniales et criminales non decani, archidiaconi aut alio-

trattavano le cause di nullità del matrimonio secondo il proprio arbitrio, cioè «nel miglior modo» quanto potevano e sapevano di farlo, praticamente spesso «senza alcuna forma determinata»⁷. Ma anche le parti in causa, sfruttando le nuove possibilità, già fin dalla stipula degli sponsali si accordavano di rinunciare al futuro appello nel caso della sentenza in favore della nullità del vincolo matrimoniale, perfino con l'imposizione al trasgressore di una multa. Anzi, gli stessi tribunali ecclesiastici d'appello in alcune regioni di solito sanzionavano con una multa pecuniaria chi voleva recedere dal patto prematrimoniale di non ricorrere a favore del vincolo matrimoniale⁸.

rum inferiorum iudicio, etiam visitando, sed episcopi tantum examini et iurisdictioni relinquantur, etiam si in praesenti inter episcopum et decanum seu archidiaconum aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis aliqua in quacumque instantia pendeat». J. ALBERIGO – AL., ed., *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, Bologna 1973³, 772.

⁷ Va ricordato che nelle chiese particolari degli Stati Uniti d'America prima del III Concilio plenario di Baltimore del 1884 non esistevano le curie episcopali propriamente dette. Cf. L. PETIT – I.B. MARTIN, ed., *Sacrorum Conciliarum nova et amplissima collectio*, XLIX, pars I (rist. anast. Graz 1961), 416; cf. C. FANTAPPIÈ, «La duplice sentenza conforme: biografia di una norma nel quadro della legislazione matrimoniale», in *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive. Atti del XXXIV Congresso nazionale di diritto canonico, Trani 9-12 settembre 2000*, Studi Giuridici 60, Città del Vaticano 2003, 43.

⁸ Cf. BENEDETTO XIV, Ep. encycl. *Nimiam licentiam*, 18 maggio 1743, indirizzata ai Vescovi polacchi in cui riprovò tale abuso: «Horret animus referre non solum pacta inter coniuges matrimonii dissolutionem contententes, vicissim conventa, ut alter eorum, post latam ab ecclesiastico iudice super matrimonii nullitate sententiam, ab eadem appellare audens, ad quamdam certam pecuniae summam alteri de ipsa sententia acquiescenti solvendam teneatur, verum etiam ab ecclesiastico iudice, apud quem appellatio instituta fuerit, appellantem ad omnimodam summae huiusmodi solutionem damnari».

Per questo motivo il Romano Pontefice dispose che «tenore praesentium non solum omnia et singula huiusmodi pacta inter coniuges pro dissolutione matrimonii quandocunque facienda, quomodolibet

Come è noto, nella complessa realtà della vita ecclesiale di quel periodo diverse irregolarità accompagnavano ordinariamente la trattazione delle cause di nullità matrimoniale nel processo sommario. In modo particolare questo avvenne in alcune nazioni cattoliche, e in modo specifico nel Regno di Polonia e nel Granducato di Lituania.

A questo proposito il Segretario di Stato del Papa Benedetto XIV nella lettera al Nunzio Apostolico in Polonia dell'11 aprile 1741, dopo aver condannato «il grave deplorabile abuso, che s'è purtroppo dilatato nella Polonia [...] di disciogliere con *una strabocchevole facilità* li matrimoni, ancorché voluti indissolubili da Dio e dalla Chiesa», annunciava l'intenzione del Sommo Pontefice di far seguire «la giusta risoluzione in cui la Santità Sua è di porvi ulteriori e forti rimedi»⁹, per eliminare il lassismo giudiziale nel suo aspetto sostanziale e formale, dominante nelle dichiarazioni di nullità matrimoniali, le quali nel processo sommario erano diventate straordinariamente facili concessioni.

inita, verum etiam ea quibus sive directe sive indirecte appellatio a iudicis sententia iam lata super matrimonii nullitate impediatur, etiamsi utraque pacta interposito iureiurando approbata et confirmata atque etiamsi ante editas nostras memoratas ultimas Litteras quomodolibet conventa et facta fuissent, nulla, invalida, irrita, nullius roboris et momenti esse ac fore et in posterum futura et habenda esse declaramus et nunc pro tunc annullamus, invalidamus irritamusque, ita ut nullo unquam pacto tam in foro interno, quam externo, obligatoria sint et habeantur sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, a qua nemo, quicumque pacta huiusmodi celebraverit, praeterquam a Nobis [...], absolutionem obtinere possit». P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1937, n. 337, §4. Cf. S. BISKUPSKI, *Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego*. II. *Proces małżeński*, Olsztyn 1960, 41.

⁹ Cf. ASV, *Segreteria di Stato, Nunziatura di Polonia*, n. 235, f. 29; cit. da C. FANTAPPIÈ, «La duplice sentenza conforme» (cf. nt. 7), 25. Si trattava, tra l'altro, di un caso in cui il Vescovo di Vilnius (Wilno) ha dichiarato nullo il matrimonio di un conte dopo trent'anni di convivenza matrimoniale con la moglie, da cui aveva anche i figli, uno dei quali era già sposato. Tutto ciò aveva provocato lo scandalo a Roma e spinse il Papa a richiedere gli atti originali della causa per un riesame di essa.

Infatti, il Papa Benedetto XIV con la sua celebre Costituzione *Dei miseratione* del 3 novembre 1741 promosse la riforma del processo nelle cause di nullità matrimoniale, introducendo l'ufficio stabile del *Defensor matrimoniorum*¹⁰ per tutelare il valore del sacramento di matrimonio non solo contro le frodi e la collusione delle parti, ma anche per garantire la serietà dell'esame giudiziale in tutte le fasi procedurali, tenuto presente che nella prassi processuale di quei tempi «*frequenter unus tantum eorum, qui dissolutionem matrimonii postulat, in iudicio compareat, et sententia, nullo contradicente, secundum sua vota obtenta, ad alias nuptias convolat*»¹¹.

Oltre a ciò, il Papa Benedetto XIV rese assolutamente necessaria la seconda sentenza *pro nullitate matrimonii*, pronunciata in grado di appello, successiva e conforme con la prima, ossia la duplice sentenza conforme (*duplex sententia conformis*), per poter passare, *nemine appellante*, alle nuove nozze¹². Lo fece il Pontefice coll'intento non solo di frenare «*nimiam Iudicum praecipitantiam in nullitate ma-*

¹⁰ BENEDETTO XIV, Cost. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 8), n. 318, §5: «Quod vero ad ordinem, et seriem iudiciorum in causis matrimonialibus pro debita et congrua earum terminatione servandum spectat: motu proprio, certa scientia, ac matura deliberatione [...] constituimus decernimus, ac iubemus, ut ab omnibus, et singulis locorum Ordinariis in suis respectivis Dioecibus persona aliqua idonea eligatur, et si fieri potest, ex ecclesiastico coetu, iuris scientia, pariter et vitae probitate praebita, quae *Matrimoniorum Defensor* nominabitur». §7: «Et demum defensoris huiusmodi persona, tanquam *pars necessaria ad iudicii validitatem, et integritatem* censeatur, semperque adsit in iudicio».

¹¹ BENEDETTO XIV, Cost. *Dei miseratione* (cf. nt. 10), n. 318, §3.

¹² BENEDETTO XIV, Cost. *Dei miseratione* (cf. nt. 10), n. 318, §14: «Unica sententia super eadem nullitate pronunciata minime sufficiat adtribuendam liberam coniugibus facultatem novas nuptias contrahendi [...] nolentes omnino, ut nullo in casu, matrimonii vinculum dissolutum censeatur, nisi duo *iudicata, vel resolutiones, aut sententiae* penitus *similes, et conformes*, a quibus neque Pars neque Defensor Matrimonii, crediderit appellandum, emanaverint».

trimoniorum declaranda», ma anche di prevenire la loro troppa leggerezza e facilità con cui infrangevano il vincolo matrimoniale, pronunciando alla leggera e in modo sconsiderato le sentenze di nullità del matrimonio¹³.

E proprio nel corso del consolidamento della riforma benedettina e dell'applicazione dei principi basilari di carattere generale di essa al vigente ancora in quel tempo il procedimento sommario¹⁴, si era stabilizzata nell'ordinamento giudiziale canonico una nuova categoria normativa, ossia l'*instructio*¹⁵ di natura processuale, complementare delle leggi impiegate nelle cause di nullità matrimoniale, anche se talvolta tramite l'istruzione si comunicarono alle istanze inferiori le norme interpretative riguardanti le questioni della disciplina matrimoniale canonica.

Infatti, secondo la bivalente accezione dell'*instructio*, oltre la sua funzione interpretativa¹⁶, sotto questa categoria

¹³ BENEDETTO XIV, Cost. *Dei miseratione* (cf. nt. 10), n. 318, §1: «ad aures Apostolatus nostri pervenit, in quibusdam Ecclesiasticis Curiiis inconsulta nimis Iudicum facilitate infrigi, et temere, atque inconsiderate de eorumdem Matrimoniorum nullitate litis sententiis, potestatem coniugibus fieri transeundi ad alia vota».

¹⁴ Cf. S. BISKUPSKI, *Proces małżeński* (cf. nt. 8), 38-46.

¹⁵ Il termine «*instructio*» forse sia stato imprestato dalla fase probatoria del processo giudiziale, designata, con il nome l'*instructio* della causa o del processo.

¹⁶ Cf. S.C.S. OFFICII, Istr. 28 agosto 1794, *Nouvelle Revue Théologique* 20 (1888) 624: «Sedulo perpensis in Congregatione [...] coram Ssmo D.no Nostro Paulo IV [...], nonnullis quaestionibus ab Amplitudine Tua propositis circa matrimonium. Eadem Sanctitas Sua per *Instructionem* respondendum esse mandavit, quae est huiusmodi. Primum, cum perspectum [...] sit, sententias latas a foris saecularibus et a consistoriis acatholicis, quibus matrimonia vel declarata fuerunt invalida, vel soluta fuerunt, nullius roboris ac momenti esse: hinc Eadem Amplitudo Tua nemini poterit permettere in vim earumdem sententiarum ad alias nuptias, sed priusquam transitum ad alias nuptias permittat, ad examen revocare debet in casibus particularibus, utrum intervenerit impedimentum dirimens canonicum, ex quo revera nullum declarari matrimonium possit».

ordinariamente venivano disposte le norme processuali vincolanti i Tribunali ecclesiastici nella trattazione e nella definizione delle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. In modo particolare, trattandosi in esse «*non de iure alterutrius partis tantum, sed praecipue de sacramentali vinculo dissolvendo*», la confezione degli atti processuali (*processus acta*) doveva svolgersi — come autorevolmente veniva riaffermato — «*non ad instar aliorum iudiciorum, praesertim civilium, sed iuxta ss. canones, citatam s.m. Benedicti XIV constitutionem, et praesentem instructionem*»¹⁷.

Durante l'applicazione della riforma benedettina nell'Ottocento, accanto alle istruzioni provenienti dai Dicasteri della Curia Romana e, in modo particolare dalla Congregazione del Concilio del 22 agosto 1840¹⁸, dalla Congregazione del S. Uffizio del 1883¹⁹, e dalla Congregazione per la Propagazione della Fede del 1883²⁰, si impose per la sua ampiezza e praticabilità un'istruzione elaborata *extra ordinem curialem Romanum*, cioè nelle periferie ecclesiali e fuori dell'ambiente curiale di Roma. Si tratta della celebre «*Instructio pro iudiciis ecclesiasticis imperii Austriaci quoad causas matrimoniales a Rev.mo Domino De Rauscher apparata (1856)*»²¹.

¹⁷ S.C. CONCILII, Istr. *Cum moneat*, 22 agosto 1840, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, VI, Romae 1962, n. 4069: «At quia saepe in hoc difficilimo processu acta minus recte et apte ad veritatem eruendam conficiebantur, S. Congregatio saepius *instructiones* edidit, ac normam praescripsit, quam Episcopi sequerentur».

¹⁸ S.C. CONCILII, Istr. *Cum moneat* (cf. nt. 17), n. 4069, 345-350.

¹⁹ S.C.S. OFFICII, Istr. *Quemadmodum* (ad Ep. Rituum Orient.), a. 1883, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1962, n. 1076, 395-411.

²⁰ S.C. DE PROPAGANDA FIDE, Istr. *De processu matrimoniali*, a. 1883, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, VII, Romae 1935, n. 4901, 479-492.

²¹ Cf. S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis Rev.mi Domini De Rauscher Archiepiscopi Vindobonensis (1853-1856)*, *Inquisitio historico iuridica*, Romae 1952, 101-153. Cf. *Instructio pro Iudiciis Ecclesiasticis Imperii Austriaci quoad causas matrimoniales*, Viennae 1855.

L'efficienza forense dell'istruzione Rauscheriana era dovuta alla sua completezza applicativa. Essa, infatti, raccogliendo le norme sostanziali sul matrimonio canonico (tit. I §§ 1-94: *De matrimonio*) e le norme formali sul *modus procedendi* nelle cause matrimoniali (tit. II §§ 95-250: *De processu matrimoniali*), forniva ai Tribunali Ecclesiastici, strutturati gerarchicamente nei territori appartenenti all'impero Austriaco, un completo supporto normativo per trattare e definire non solo le cause di nullità matrimoniali in base ai capi di nullità concernenti gli impedimenti dirimenti, i vizi del consenso e i difetti della forma canonica, ma anche le cause riguardanti la separazione coniugale²².

La suddetta istruzione fu esaminata e approvata dai 5 privati teologi e canonisti romani e, stando alle loro dichiarazioni, i Vescovi potevano seguirla «*tuta conscientia*». E proprio queste parole ha ripreso il Pro-Nunzio Apostolico nella sua lettera del 2 febbraio 1856, con cui «*Instructio-nem Rev.mi Domini De Rauscher vulgavit*» in base all'art. X della Convenzione del 18 agosto 1855, ratificata dal papa Pio IX e dall'Imperatore dell'Austria²³.

L'istruzione del Card. De Rauscher, come giustamente viene apprezzata, «segnava un grande progresso per armonizzare la prassi dei Tribunali alla costituzione benedettina *Dei miseratione*»²⁴. Sebbene nel foro canonico l'istruzione fosse stata esaminata e approvata (*tuto uti potest*) soltanto dai cinque teologi e canonisti della Sede Apostolica, nel foro civile essa ottenne la massima qualità normativa dallo

²² Dalle notizie riportate dai *vota* dei teologi e canonisti durante l'esame dell'Istruzione Rauscheriana a Roma, risulta che il papa Gregorio XIII ha concesso la seconda e la terza istanza «*Episcopis Americae Latinae*», e che il Card. De Rauscher chiedeva di concedere ai Tribunali di II grado (Metropolitani) in Austria la facoltà di giudicare anche le cause definite da loro in prima istanza, e di costituire la III istanza in Austria. Cf. S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis* (cf. nt. 21), 87.

²³ Cf. S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis* (cf. nt. 21), 183.

²⁴ C. FANTAPPIÈ, «La duplice sentenza conforme» (cf. nt. 7), 43.

stesso Imperatore, il quale l'8 ottobre 1856 «*vim legis Instructioni Cardinalis de Rauscher tribuit, ac propterea articulo X Conventionis plene effectum dari jussit*»²⁵.

Rievocando un evento atipico che costituiva l'*Instructio Austriaca* nella storia del processo di nullità matrimoniale²⁶, nella considerazione privata dell'*obiter dictum* si potrebbe prospettare anche nei nostri tempi, ovviamente con l'approvazione della Sede Apostolica, la possibilità delle «*Instructiones Ecclesiarum particularium*» per le cause di nullità matrimoniale, raggruppate nelle unità interdiocesane a seconda del criterio linguistico e territoriale. Le Istruzioni di questo genere potrebbero arricchire lo stesso procedimento per le cause di nullità matrimoniali a livello universale con le tradizioni e le specificità canonico-giuridiche delle Chiese particolari e contribuire alla realizzazione di «un obbligo grave», indicato dal Papa Benedetto

²⁵ S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis* (cf. nt. 21), 99. Nel foro canonico si riteneva «quod Instructio nulla alia pollere auctoritate nisi ea quae ex theologis peritisque viris ac Domino De Rauscher sibi comparaverat; numquam S. Sedis auctoritatem implicari». Tuttavia, in base al parere favorevole degli esperti romani (cinque teologi e canonisti), il Card. Viale-Prelà, Pro-Nunzio in Vienna, nella lettera del 2 febbraio 1856 assicurava la legittimità dell'uso dell'Istruzione con queste parole: «haud ambigo declarare meo quidem iudicio Episcopos Imperii Austriaci omnia et quaecumque in praefata Instructione continentur, *tuta conscientia*, sequi posse. Sapientia et prudentia Episcoporum Imperii Austriaci certissime fiet, ut quae pro Ecclesiae bono in Conventione statuta sunt, in Ecclesiae utilitatem bonumque fidelium vertant». *Docum. IX*, in *ibid.*, 183.

²⁶ A tal proposito abbiamo anche gli esempi più recenti, ossia le «Normae concessae Conferentiae Episcopali Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis» del 28 aprile 1970, prorogate il 22 maggio 1974, come anche le «Normae concessae Conferentiae Episcopali Belgii» (10 novembre 1970), «Conferentiae Episcopali Angliae et Cambriae» (2 gennaio 1971), «Conferentiae Episcoporum Canadensis et Australianae» (1 novembre 1974). Cf. I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem cum notis bibliographicis et indicibus*, Romae 1977, 242- 260.

XVI, cioè «quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli»²⁷.

Fra le caratteristiche di alcune disposizioni normative proposte dall'istruzione Austriaca²⁸, possono essere ricordate, ad esempio, la «*praevia inquisitio*» (§§ 142-143), la «*praesumptio pro valore matrimonii*» (§ 147), la «*praesumptio pro libertate in coniugis electione*» (§ 108), la presunzione della convalidazione del consenso fittizio (*consensus fictus*) mediante il consenso «*vere praestito*» (§ 93), la totale irrilevanza probatoria della confessione giudiziale ed extragiudiziale dei coniugi contro la validità del matrimonio, fatta dopo la celebrazione delle nozze: «*confessio, quam coniuges in ipsa disquisitione faciunt, aut prius quidem, post matrimonii tamen [...] celebrationem fecerunt in quantum adversus matrimonii valorem pugnat, omni vi caret*» (§ 148)²⁹.

I postulati dei Vescovi per il Concilio Vaticano I e per la codificazione Pio-benedettina auspicavano non solo il ritorno al processo sommario disciplinato dal papa Clemente V, ma anche la preparazione di una «*simplicior breviorque forma procedendi*», uniforme per tutti Tribunali Ecclesiastici, per rendere il «*processus matrimonialis simplicior et expeditior*» e di costituire Tribunali locali di terza istanza, «*ad coercendas appellationes ad S. Sedem nimis frequentes et dispendiosas*»³⁰. Ciò nonostante, il Codice Pio-benedettino del 1917 e la successiva istruzione *Provida Mater*

²⁷ BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsinodale *Sacramentum Caritatis*, 27 febbraio 2007, *AAS* 99 (2007) 129, n. 29; ID., Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, *AAS* 98 (2006) 138.

²⁸ Vengono riportati i paragrafi dell'Istruzione Austriaca dall'«*Exemplar vulgatum a Cardinali Viale-Prela die 2 februarii a. 1856*». Cf. S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis* (cf. nt. 21), 101-153.

²⁹ S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis* (cf. nt. 21), 119-132.

³⁰ Cf. «Postulata Episcoporum sul «De Iudiciis» 1905», in J. LLOBELL – E. DE LEÓN – J. NAVARRETE, ed., *Il libro «De Processibus» nella codificazione del 1917. Studi e documenti*, I, Milano 1999, 357-369.

della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti del 15 agosto 1936, hanno riconfermato l'attualità dei principi basilari della riforma di Benedetto XIV riguardo alla struttura essenziale del processo di nullità matrimoniale³¹.

Anche se la *Provida Mater* si era proposta soltanto di adattare i canoni del Codice alla trattazione delle cause di nullità matrimoniale «*quo plenius [...] sint perspecti, eosque expeditius singulis aptare possint matrimonialibus causis*»³², tuttavia tra i commentatori sorse il dubbio sulla natura legislativa di essa, cioè «*utrum haec Instructio vim verae legis pontificiae habeat cum approbatione eiusdem Romani Pontificis speciali modo data careat*»³³.

A questo proposito molti canonisti ritenevano che l'istruzione avesse ottenuto l'approvazione pontificia esplicita, concessa in forma specifica dal Papa Pio XI nel motu proprio *Qua cura* dell'8 dicembre 1938, con cui aveva riorganizzato i tribunali ecclesiastici in Italia³⁴, o almeno l'approvazione implicita, insita nella completa riordinazione della materia processuale per le cause di nullità matrimoniale, fatta proprio da essa come l'unica fonte di deroga-

³¹ S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio Provida Mater*, servanda in pertractandis causis de nullitate matrimonii, 15 agosto 1936, *AAS* 28 (1936) 313-361.

³² Cf. *Decretum*, *AAS* 28 (1936) 314. Sulle innovazioni della *Provida Mater* al Codice Pio-benedettino. Cf. G.P. MONTINI, «Dall'Istruzione *Provida Mater* all'Istruzione *Dignitas connubii*», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione «Dignitas connubii»*. I. *I principi*, Città del Vaticano 2007, 20-23.

³³ M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*. III. *De processibus*, Taurini – Romae 1962⁵, 451.

³⁴ PIO XI, Motu proprio *Qua cura*, 8 dicembre 1938, *AAS* 30 (1938) 410-411: «quam [Instructionem] hisce Apostolicis Litteris Motu Proprio datis confirmatam volumus, pro omnibus tribunalibus valituram, salvis, pro Tribunalibus Apostolicis, eorundem peculiaribus normis».

L'elenco degli Autori che seguivano tale opinione. Cf. G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas Connubii* nella gerarchia delle fonti», *Periodica* 94 (2005) 454.

zione al diritto precedente (can. 22 CIC 1917)³⁵. Per queste ragioni anche attualmente alcuni Autori ritengono che la *Provida Mater* sia stata una vera e propria legge³⁶.

D'altra parte l'opinione contraria alla prevalenza della *Provida Mater* sul Codice si atteneva alla natura propria delle istruzioni e alla loro differenza dai decreti generali³⁷. Le istruzioni, difatti, secondo il motu proprio di Benedetto XV *Cum Iuris Canonici* del 15 settembre 1917 «*iisdem Codicis praeceptis maiorem et lucem afferant et efficientiam pariant*», essendo «*quasi quaedam explanationes et complementa canonum, qui idcirco in documentorum contextu peropportune efferrentur*»³⁸.

Ciò premesso, si deve constatare che anche l'istruzione *Dignitas connubii*, pubblicata il 25 gennaio 2005³⁹, ossia 22 anni dalla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, ha ereditato la stessa incertezza nei confronti della sua vera natura giuridica come si era già verificato con la *Provida Mater*.

³⁵ Cf. E.M. EGAN, *The Introduction of A New «Chapter of Nullity» in Matrimonial Courts of Appeal. A Study of Legislation in the Code of Canon Law and the Instruction «Provida Mater Ecclesia»*, Romae 1967, 79: «we do not hesitate to assert that, in our judgment, *Provida* was confirmed *in forma specifica* from the first day of its publication».

³⁶ Cf. M.M. MAZZIA, *Gli atti amministrativi generali nel codice di diritto canonico*, Roma, 2010, 31: «Riteniamo trattarsi di una vera e propria legge».

³⁷ A proposito degli Autori che seguivano questa posizione più comune fra i canonisti cf. G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 453.

³⁸ BENEDETTO XV, Motu proprio *Cum Iuris Canonici*, AAS 9 (1917) 483-484.

³⁹ Sulla non avvenuta promulgazione ufficiale della *Dignitas connubii*, nonostante la sua ampia diffusione in latino e in varie lingue (*publicatio – editio*) cf. E. BAURA, «Il valore normativo dell'Istruzione *Dignitas connubii*», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *Il giudizio di nullità matrimoniale* (cf. nt. 32), 202-204.

2. Il problema della natura giuridica dell'Istruzione *Dignitas connubii*

Nella gerarchia delle norme dell'ordinamento giuridico ecclesiale, come è noto, non è facile distinguere le norme legislative da quelle esecutive per il fatto che molte norme vengono prodotte dall'autorità che dispone di entrambi i poteri⁴⁰. Giustamente si ritiene che prima del Codice Pio-benedettino le Congregazioni della Curia Romana di solito dettassero le norme generali in materia della loro competenza, svolgendo in questo modo «una funzione *materialmente legislativa* che non potrebbe essere qualificata come potestà regolamentare interna dell'amministrazione pubblica»⁴¹. In questo senso, quindi, devono essere valutate già menzionate istruzioni matrimoniali dell'Ottocento, emanate dalle Congregazioni Romane (S.C. del Concilio del 1840, S.C. del S. Ufficio del 1883 e S.C. della Propagazione della Fede del 1883), ossia dai Dicasteri che erano vicari del Romano Pontefice e godevano «in un certo modo del *potere unitario* nella materia di loro competenza»⁴².

Ovviamente sotto questo profilo si deve prescindere dall'istruzione Austriaca, predisposta dal Card. De Rauscher, per il suo carattere atipico, anche se alcuni canonisti parlano della sua «*directa*» approvazione da parte della Sede Apostolica⁴³. Tale opinione può essere giustificata in base

⁴⁰ Cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, [trad. it.], Milano 1993, 239.

⁴¹ E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo* (cf. nt. 40), 240.

⁴² E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo* (cf. nt. 40), 240.

⁴³ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, III, Romae 1955⁴, 362; F. SALERNO, «Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico» (cf. nt. 3), 82.

Sull'importanza dell'Istruzione Austriaca nel campo del processo matrimoniale canonico così scrisse F. Cappello: «*Instructio ista plures normas minimas et valde accuratas tradit, ita ut usque ad Codicem fere omnes canonistae [...] eam magni fecerint eademque usi fuerint in regulis exponendis pro causis matrimonialibus rite pertractandis*» (*ibid.*).

alla *Conventio*⁴⁴, secondo cui le norme sostanziali e procedurali dell'istruzione obbligavano, con forza di legge, ambedue le parti nel territorio dell'impero Austriaco, cioè la Chiesa cattolica e le Autorità imperiali.

La posizione negativa riguardo alla natura legislativa delle istruzioni emanate nell'Ottocento dalle Congregazioni Romane per le cause di nullità matrimoniale, si è fatta notare anche al tempo dell'ultima codificazione. Infatti, durante la discussione «*de Instructionibus*» il Relatore, riferendosi al passato, rispondeva in questo modo:

*Abusus fuit in praeterito per Instructiones veras leges dare. Certitudo iuridica requirit ut determinetur vis et efficacia Instructionis et ut leges non amplius dentur sub forma Instructionis [...]. Instructiones non sunt leges et ideo sub forma Instructionum ferri non possunt leges*⁴⁵.

Nella valutazione della natura giuridica dell'istruzione *Dignitas connubii* si deve tener presente che per il mandato del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, concesso per questa volta (*de mandato pro hac vice dato*) al Pontificio

⁴⁴ Cf. nt 23. Si deve ricordare che il «*deputatus peritorum Coetus*» circa «la procedura delle Cause Matrimoniali nell'impero Austriaco» dichiarava sempre la propria disponibilità «di corrispondere alle istruzioni» ricevute dalla Sede Apostolica e «a servire la S. Congregazione [pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis] per quanto ce lo permetta la insufficienza nostra [...], se ci verranno date [...] ulteriori commissioni». S. CIPRIANI, *Instructio matrimonialis* (cf. nt. 21), *Docum. VIII*, 181-183.

⁴⁵ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «*Relatio complectens syntesim animadversionum ab Em.mis et Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitum, cum responsionibus a Secretaria et consultoribus datis* (ad can. 34)», *Communicationes* 14 (1982) 136. Tale posizione emerse già nel «*Coetus studiorum De Normis Generalibus*» (25-30 gennaio 1971): «*secus prosequitur illa confusio, illud chaos, inducta praesertim ab Instructionibus a SS. RR. Congregationibus datis quibus non semel derogatum fuit iuri communi, legiferum munus, ut dixerimus, usurpantibus*», *Communicationes* 20 (1988) 102.

Consiglio per i Testi Legislativi il 4 febbraio 2003, esplicitamente menzionato nella clausola finale del documento, questa normativa processuale è stata elaborata dal suddetto Consiglio con la cooperazione degli altri Dicasteri della Curia Romana, ossia della Congregazione per la Dottrina della Fede, del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana⁴⁶. Tuttavia, l'opinione comune ritiene che con mandato pontificio non sia stata concessa una delega della potestà legislativa (cf. can. 30), ma soltanto «un'abilitazione *pro hac vice*» in materia non soggetta alla competenza del Pontificio Consiglio, cioè a predisporre una normativa amministrativa per trattare le cause di nullità del matrimonio, regolate finora in modo generico dalla legislazione codiciale (cf. cann. 1621-1691)⁴⁷.

Inoltre, come risulta dalla medesima clausola finale del documento, il suo testo integrale è stato approvato in forma comune⁴⁸ da Giovanni Paolo II l'8 novembre 2004 e

⁴⁶ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS [= PCLT], *Dignitas connubii. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, Città del Vaticano 2005, 102. Per la storia della redazione del testo della *Dignitas connubii* cf. F. DANEELS, «Una introduzione generale all'istruzione *Dignitas connubii*», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 318-322.

⁴⁷ E. BAURA, «Il valore normativo dell'Istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 39), 196. Cf. anche J. OTADUY, «El principio de jerarquía normativa y la Instrucción *Dignitas Connubii*», *Ius Canonicum* 46 (2006) 70; G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 443; J. GONZÁLEZ AYESTA, «La Instrucción *Dignitas Connubii* y las categorías normativas del derecho vigente», *Ius Canonicum* 45 (2005) 760-763.

⁴⁸ L'approvazione in forma comune (cf. art. 18 Cost. ap. *Pastor bonus*) è facilmente deducibile dal semplice uso del verbo «*approbavit*», non seguito da una consueta clausola, per es.: «*contrariis quibusvis non obstantibus*», «*ex certa conscientia*», ecc. Cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS C., «Aprobación in forma específica», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Pamplona 2012, 431-435.

pubblicato⁴⁹ in data 25 gennaio 2005. In questo modo la *Dignitas connubii* è entrata nel sistema delle fonti del diritto processuale canonico con «l'autoqualificazione esplicita»⁵⁰ quale istruzione, riferibile quindi al can. 34 del Codice vigente che regola questo tipo di norme esecutorie della legge.

La qualificazione formale della *Dignitas connubii* come istruzione trova la sua giustificazione non solo nella ormai consolidata *traditio canonica* relativa ai processi di nullità matrimoniale, sfociata nell'*inscriptio* ufficiale dell'intero documento denominato come l'«*Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*», ma anche nel suo *iter* genetico conclusosi con l'approvazione pontificia e nello scopo che prefigge raggiungere.

Infatti, il *proemium* della *Dignitas connubii* rivela che dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1983:

era parso necessario predisporre sollecitamente un'Istruzione che, secondo le tracce della *Provida Mater*, fosse di aiuto ai giudici e agli addetti dei tribunali nell'interpretare e applicare in modo corretto il rinnovato diritto matrimoniale: atteso che negli ultimi decenni mentre è aumentato il numero delle cause di nullità di matrimonio, e per contro, troppo spesso sono diminuiti i giudici e gli altri addetti ai tribunali tanto da essere pochi e del tutto impari ad assolvere il loro ufficio⁵¹.

⁴⁹ Giustamente viene messo in luce che la pubblicazione in lingua latina e in diverse traduzioni ufficiali «hanno un evidente ed efficace valore divulgativo della norma, sebbene la portata giuridica di queste pubblicazioni non sia evidente». J. LLOBELL, «La natura giuridica e la recezione ecclesiale dell'istr. *Dignitas connubii*», *Ius Ecclesiae* 18 (2006) 353.

⁵⁰ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 420. D'altra parte, però, si ritiene che la «*Dignitas Connubii* enthält zwar keinen expliziten Hinweis, dass sie als Instruktion im Sinne des can. 34 aufzufassen ist». K. BREITSCHING, «Erwägungen zu Rechtsnatur und Verbindlichkeit von *Dignitas Connubii*», *De Processibus Matrimonialibus* 14 (2007) 192.

⁵¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI [= PCTL], *Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trat-*

Per questo motivo, come prosegue il *proemium*:

Giovanni Paolo II, il giorno 24 febbraio 1996, nella Sua prudenza ritenne conveniente costituire una *Commissione interdisciplinare* incaricata di elaborare l'*Istruzione*, con *gli stessi criteri e lo stesso metodo* adottato per l'*Istruzione Provida Mater*, mediante la quale i giudici e gli addetti dei tribunali fossero come *guidati per mano* a svolgere un ufficio di così grande rilievo, ossia a trattare le cause di nullità matrimoniale, evitando le difficoltà che nello svolgimento del giudizio possono provenire anche solo dal modo in cui le norme di questo processo sono distribuite nel Codice⁵².

Oltre a ciò, non rimane senza rilevanza canonico-giuridica anche la formula con cui il Romano Pontefice Giovanni Paolo II l'ha approvato proprio come istruzione e ne ha disposto l'immediata entrata in vigore e osservanza dal giorno della pubblicazione:

*Hanc instructionem, de mandato Summi Pontificis Ioannis Pauli II pro hac vice dato [...], ab hoc Pontificio Consilio [...] exaratam, idem Romanus Pontifex, die 8 mensis novembris anni 2004 approbavit, atque iussit ipsam statim a die publicationis ab universis ad quos pertinet servandam esse*⁵³.

A proposito della subordinazione della *Dignitas connubii* alle leggi del Codice in materia del processo matrimoniale (cann. 1671-1691), il suo *proemium* assicura che «le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'Istruzione»⁵⁴.

tazione delle cause di nullità del matrimonio. Dignitas connubii (ed. latina e italiana), Città del Vaticano 2005, 13. I testi della traduzione italiana dell'istruzione provengono da questa edizione bilingue.

⁵² PCTL, *Istruzione da osservarsi nei tribunali* (cf. nt. 51), 15.

⁵³ PCLT, *Dignitas connubii. Instructio servanda a tribunalibus* (cf. nt. 46), 102.

⁵⁴ PCTL, *Istruzione da osservarsi nei tribunali* (cf. nt. 51), 17.

D'altra parte, la *Dignitas connubii* con i suoi 308 articoli (la *Provida Mater* ne aveva soltanto 240) «non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime»⁵⁵. E proprio per motivo di così ampio spazio normativo occupato dalla *Dignitas connubii*, nel corso decennale della sua vigenza è sorta la questione nell'ambito della dottrina canonistica, se la denominazione formale di essa come l'«*instructio*» corrisponda oggettivamente alla sua effettiva natura giuridica.

Infatti, secondo la descrizione offerta dal can. 34 §1 le istruzioni sotto il profilo espositivo rendono chiare le prescrizioni delle leggi nel loro contenuto normativo, mentre sotto il profilo dispositivo sviluppano e determinano i procedimenti e le modalità inerenti alla loro applicazione ed esecuzione. Ne consegue che le istruzioni, dopo aver premesso la chiarificazione delle leggi, determinano anche orientamenti operativi o norme peculiari per la loro efficace attuazione⁵⁶.

È noto anche che i dispositivi dell'istruzione non possono derogare alle leggi, e se alcune di loro non si accordano con le disposizioni delle leggi, restano prive di ogni valore (can. 34 §2). Tale effetto scaturisce dalla natura stessa dell'istruzione, in quanto tutto quello disposto in essa, che non sia compatibile con le leggi, rimane senza efficacia giuridica. Si tratta, difatti, delle norme subordinate alle leggi, e cioè «*infra legem*»⁵⁷.

Inoltre, l'istruzione non è neanche un'interpretazione autentica, presentata «*per modum legis*» (can. 16 §2). Ciò nonostante, quando l'istruzione rileva alcune particolari

⁵⁵ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, *AAS* 98 (2006) 135.

⁵⁶ Cf. M.M. MAZZIA, *Gli atti amministrativi generali* (cf. nt. 36), 115.

⁵⁷ J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico* [trad. it.], Roma 2009², 112.

circostanze riguardanti lo scopo della sua emanazione, le sue disposizioni possono valere come «le interpretazioni dichiarative» della legge⁵⁸, o almeno come le interpretazioni di natura pratica, collegate con quelle fatte «*in re peculiari*», di cui al can. 16 §3, ma con valore vincolante limitato alla materia dell'istruzione e ai destinatari di essa⁵⁹.

In fine, la nota caratteristica dell'istruzione riguarda anche i destinatari ai quali essa è ordinata e diretta. Difatti si tratta delle disposizioni o delle norme interne dell'amministrazione, impartite all'uso di coloro i quali hanno il compito di provvedere all'applicazione delle leggi, obbligandoli ad osservare tali disposizioni istruttorie nell'esecuzione delle leggi stesse (can. 34 §1). Pertanto l'istruzione non è diretta a tutti i destinatari della legge, ma soltanto a coloro che fungono da tramite fra l'autorità che emana le istruzioni e quelli che devono osservare la legge⁶⁰.

Alla luce del dispositivo canonico finora considerato sulle istruzioni, si deve constatare che la *Dignitas connubii* non si limita ad un semplice coordinamento delle norme codiciali sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio con quelle sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario (cf. can. 1691), ma contiene anche le disposizioni che integrano la legislazione processuale comune e talvolta, come ritengono alcuni canonisti, sembrano derogare ad essa. Per questo motivo nell'ambito dottrinale giustamente ci si interroga sulla natura e l'efficacia giuridica di tale provvedimento norma-

⁵⁸ J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, 152.

⁵⁹ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 433. Cf. F.J. URRUTIA, *Les normes générales*, Paris 1994, 114: «le supérieur compétent qui porte une instruction [...] donne, par le fait même une interprétation authentique [...] pour les sujets concernés et pour la seule affaire décidée».

⁶⁰ Cf. J. MIRAS – J. CANOSA – E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo* (cf. nt. 57), 110-111.

tivo anche nella prospettiva di una nuova Istruzione, la quale, continuando ad utilizzare il medesimo *nomen iuris*, porterà con sé tutta l'eredità tramandata dalle precedenti normative di questo genere processuale⁶¹.

Ma su questo interessante argomento durante la vigenza di questa Istruzione si è formata ormai l'*opinio fere communis*, secondo cui — nonostante la qualifica formale ufficialmente attribuita ad essa e il suo intento di non intaccare la normativa processuale attualmente in vigore — essa, in realtà, non risponde appieno alle note caratteristiche delle istruzioni stabilite dal can. 34 del Codice.

A tal proposito viene sottolineato che la *Dignitas connubii* «va oltre gli scopi previsti per tale genere di atti», ossia di chiarire le leggi ed agevolarne l'esecuzione, in quanto contiene anche le «disposizioni integrative o addirittura *praeter legem*»⁶².

In base a queste premesse si ribadisce che la *Dignitas connubii* «è istruzione, ma non nel senso stretto di cui al can. 34», perché

ha il dichiarato scopo di ordinare tutta la materia processuale per le cause di nullità matrimoniale e pertanto non appare legata strettamente all'esecuzione di prescritti particolari vigenti, bensì spazia anche nella supplenza di lacune, nell'obbligo diretto rivolto a tutti i protagonisti del processo, nell'applicazione richiesta dalla legge di prescrizioni del processo ordinario contenzioso secondo la natura delle cause di nullità matrimoniale (cf. can. 1691) e perfino nella dichiarazione di norme matrimoniali di carattere sostanziale⁶³.

⁶¹ Cf. M. CANONICO, «L'Istruzione *Dignitas connubii* nel sistema delle fonti dell'ordinamento canonico», in J. KOWAL – J. LLOBELL, ed., *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, III, Città del Vaticano 2010, 1528.

⁶² M. CANONICO, «L'Istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 61), 1531.

⁶³ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 460.

Si tratta, quindi, di «una istruzione in senso speciale»⁶⁴, sebbene nella ricerca della sua collocazione giuridica si prospetti anche la qualifica di un *atto amministrativo generale*, o di un *decreto generale esecutivo* (cf. cann. 31-33), che dispone sulle modalità più specifiche per attuare le disposizioni contenute nella legge al fine dell'attuazione della legge stessa⁶⁵. Tale qualifica, difatti, permette superare positivamente le incertezze «circa il valore della *Dignitas connubii* nei suoi prescritti *extra legem, praeter legem*, nonché di interpretare correttamente i casi certi e dubbi di prescritti *contra legem*»⁶⁶.

D'altro lato la natura amministrativa della *Dignitas connubii* quale atto amministrativo generale o decreto generale esecutivo presuppone anche la sua subordinazione alla legge e, di conseguenza, la mancanza della *vis legis* o di rango legislativo in capo all'istruzione stessa. Per questa ragione l'istruzione obbliga giuridicamente, «ma non quale legge»⁶⁷. Tuttavia, le norme che recepiscono «*ad verbum*» canoni del Codice, esprimono la forza giuridica maggiore della stessa istruzione⁶⁸.

Infine alla *Dignitas connubii* viene negato il suo rientro nel tipo dell'istruzione descritto dal can. 34, in quanto i suoi destinatari trascendono la categoria di coloro ai quali compete «*curare ut leges executioni mandentur*» (can. 34 §1). Infatti, anche se i giudici, promotori di giustizia, difensori del vincolo e avvocati saranno ad usare questa istruzione, tuttavia non vanno confusi gli abituali utenti del documento

⁶⁴ J. KOWAL, «L'istruzione *Dignitas connubii* e la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei battezzati», *Periodica* 94 (2005) 495.

⁶⁵ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 461; E. BAURA, «Il valore normativo dell'Istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 39), 207.

⁶⁶ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 461.

⁶⁷ G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 466.

⁶⁸ Cf. G.P. MONTINI, «L'istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 34), 467.

con i loro destinatari, cioè con «tutti coloro che nel futuro si troveranno ad intervenire in un processo di nullità matrimoniale davanti ad un tribunale della Chiesa latina»⁶⁹.

Nonostante le summenzionate difficoltà rilevate nella valutazione della natura giuridica della *Dignitas connubii*, alcuni canonisti ritengono che essa non innovi il Codice, tranne in questioni perfettamente compatibili con una vera *instructio*, previste dal can. 34.

Infatti, le innovazioni che sembrano essere «autentiche modifiche di sostanza» della *Dignitas connubii* ai canoni del Codice vigente, sono in realtà «mere dichiarazioni di norme precodicali che non sono state abrogate dal CIC 1983 e di cambiamenti attuati precedentemente alla DC da istanze alle quali l'ordinamento canonico dà tale possibilità»⁷⁰.

E con questa opinione che rispecchia l'evoluzione storica e la peculiarità dell'istruzione nel campo del processo di nullità matrimoniale, concludiamo le considerazioni riguardanti la natura della *Dignitas connubii* nell'ultimo periodo della sua vigenza, la quale per un decennio assicurava la giudizialità e la serietà del processo nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

Ovviamente, passando dalle divergenze interpretative circa la natura giuridica della *Dignitas connubii* alla prospettiva di una nuova Istruzione in corso di preparazione, non resta altro che augurarle l'approvazione in forma specifica, tenuto presente che in questo campo talvolta «*non ad nomen, vel nomina, attendendum est, sed ad approbationem, quam eadem Instructiones secumferant, an nempe in communi vel, e contra, specificè, Romano Pontifice [...] adprobantes*»⁷¹.

⁶⁹ E. BAURA, «Il valore normativo dell'Istruzione *Dignitas connubii*» (cf. nt. 39), 194.

⁷⁰ J. LLOBELL, «La natura giuridica» (cf. nt. 49), 354.

⁷¹ *Communicationes* 20 (1988) 102.

3. La *Dignitas connubii* tra le norme processuali vigenti

A livello di competenza dei Dicasteri della Curia Romana durante la vigenza del nuovo Codice sono state pubblicate diverse norme processuali, ma con il *nomen iuris* comune con la *Dignitas connubii* sembra che rimanga apparentata soltanto l'istruzione *Sanctorum Mater*, emanata dalla Congregazione delle Cause dei Santi per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause soggette alla sua competenza⁷². Questa istruzione, redatta dalla suddetta Congregazione in base alla plurisecolare esperienza in materia di beatificazione e canonizzazione, è stata approvata dal Papa Benedetto XVI il 22 febbraio 2007 e pubblicata il 17 maggio successivo⁷³.

Il documento ha la qualifica tecnica di istruzione, per cui ai sensi del can. 34 §1 intende «chiarire le disposizioni delle leggi vigenti⁷⁴ nelle cause dei Santi, facilitare la loro applicazione e indicare i modi della loro esecuzione sia nelle cause recenti che in quelle antiche», rivolgendosi quindi «ai Vescovi diocesani, agli Eparchi, a quanti sono ad essi equiparati dal diritto e a quanti partecipano alla fase istruttoria delle Inchieste»⁷⁵. In particolare, la *Sanctorum Mater* chiarisce le disposizioni normative vigenti in applicazione della Cost. ap. di Giovanni Paolo II *Divinus perfectionis Magister*⁷⁶

⁷² Cf. artt. 71-72 Cost. ap. *Pastor bonus*.

⁷³ Il testo ufficiale italiano è stato pubblicato in AAS 99 (2007) 465-510: CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Sanctorum Mater*. Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi (anche in traduz. latina, francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese).

⁷⁴ Cf. *Sanctorum Mater*, art. 1 §1: «La presente Istruzione riguarda le cause di beatificazione e canonizzazione regolate da legge pontificia particolare». Cf. can. 1403 CIC 1983; can. 1057 CCEO.

⁷⁵ *Sanctorum Mater*, «Introduzione» (cf. nt. 71), 466.

⁷⁶ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Divinus perfectionis Magister*, 25 gennaio 1983, AAS 75 (1983) 349-355.

e delle *Normae servandae in inquisitionibus faciendis in Causis Sanctorum*⁷⁷.

L'approvazione del Papa in forma comune non modifica la natura della stessa istruzione che rimane formalmente un atto amministrativo della Congregazione delle Cause dei Santi nell'esercizio della sua potestà esecutiva⁷⁸. Invero, la *Sanctorum Mater* non contiene disposizioni legislative e norme esecutive contrarie alle leggi finora vigenti (*contra legem*) nelle cause di beatificazione e canonizzazione⁷⁹. Inoltre, essa non introduce le innovazioni procedurali neppure *praeter legem*, e dal processo contenzioso ordinario di ambedue i Codici accoglie soltanto le norme per la raccolta delle prove documentali e, in modo particolare, quelle che riguardano l'escussione giudiziale dei testimoni⁸⁰. Anzi, l'istruzione utilmente recepisce anche consigli e raccomandazioni accumulate durante gli anni di propria esperienza e prassi che possono contribuire ad un buon andamento delle inchieste diocesane ed eparchiali⁸¹. Al riguardo si fa presente che il valore giuridico dell'istruzione rimane estensibile anche alle Chiese Orientali⁸².

Tuttavia, come la *Dignitas connubii*, così anche la *Sanctorum Mater* sembra oltrepassare i confini del dispositivo

⁷⁷ CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM, *Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, 7 febbraio 1983, *AAS* 75 (1983) 396-403.

⁷⁸ Cf. artt. 71-74 Cost. ap. *Pastor bonus*.

⁷⁹ Cf. J.I. GUTIÉRREZ, «Commento all'Instructio ad peragendas inquisitiones dioecanas vel eparchiales de Causis Sanctorum», in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme procedurali canoniche commentate*, Roma 2013, 713.

⁸⁰ *Sanctorum Mater*, art. 1 §3; cf. anche artt. 29 §2 e 30 §2; can. 1403 §2 CIC 1983; can. 1400 CIC 1983; can. 1055 CCEO.

⁸¹ Cf. A. AMATO, «L'Istruzione *Sanctorum Mater*», *Diritto e Religioni* 3 (2008) 80-93.

⁸² Cf. *Sanctorum Mater*, art. 3: «Nella presente Istruzione la normativa vale per i Vescovi diocesani e eparchiali ed anche per quelli che sono equiparati ad essi dal diritto a norma del can. 381 §2 CIC».

canonico sull'istruzione, in quanto i suoi destinatari non sono soltanto coloro «*quorum est curare ut leges executioni mandentur, eosque in legum executione obligant*» (can. 34 §1), bensì tutti quelli che parteciperanno alle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause di beatificazione e canonizzazione, ossia tutti i fedeli interessati⁸³.

Fra le altre normative processuali, segnate da una diversificata denominazione, ma soggette almeno implicitamente al dispositivo canonico dell'istruzione, per la loro affinità procedurale con la *Dignitas connubii* meritano considerazione sia le «*Litterae Circulares De processu super matrimonio rato et non consummato*», emesse il 20 dicembre 1986 dalla Congregazione per i Sacramenti⁸⁴, che il «*Decretum quo Regulae servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis declarandam foras dantur*», emanato il 16 ottobre 2001 dallo stesso Dicastero, già nella denominazione aggiornata⁸⁵, ossia dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti⁸⁶.

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale regolato dalle summenzionate normative, va precisato che il passaggio della competenza relativa alla trattazione delle cause per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione, dalla suddetta Congregazione al Tribunale della Rota Romana,

⁸³ Secondo l'art. 2 della *Sanctorum Mater* «Nella presente Istruzione l'*Inchiesta [Inquisitio]* equivale al *processo [processus]* che nel diritto canonico precedente, veniva istruito nelle cause di beatificazione e canonizzazione». Cf. cann. 1999-2141 CIC 1917.

⁸⁴ CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, *Litterae Circulares* «De Processu super matrimonio rato et non consummato», 20 dicembre 1986, *Communicationes* 20 (1988) 78-84.

⁸⁵ Cf. artt. 62-70 Cost. ap. *Pastor bonus*.

⁸⁶ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Decretum At satius quo Regulae Servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis declarandam foras dantur*, 16 ottobre 2001, *AAS* 94 (2002) 292-300.

stabilito dal motu proprio *Quaerit semper* di Benedetto XVI il 30 agosto 2011⁸⁷, non ha modificato la natura amministrativa dei menzionati procedimenti, attualmente espletati presso l'Ufficio Rotale, e degli stessi provvedimenti canonici che hanno predisposto la loro attuazione⁸⁸.

Per quanto riguarda la lettera *circolare* (*litterae circulares*) della Congregazione promuovente la procedura amministrativa per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, si deve ritenere che essa, pur esprimendo una certa somiglianza formale con la *circolare* in uso nell'ordinamento statale⁸⁹, entri nella categoria dell'istruzione canonica⁹⁰.

Infatti, dopo la promulgazione della nuova disciplina sul processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, integralmente riordinato (cf. cann. 1697-1706), si è reso necessario di raccogliere con questa lettera circolare le regole più importanti «*ad utiliter intelligendas et exsequendas normas de quibus agitur*»⁹¹. Queste regole esecutive presuppongono le norme generali del giudizio contenzioso ordinario e quelle del processo speciale per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Per questo motivo nel corso dell'istruttoria processuale *super rato* le norme

⁸⁷ BENEDETTO XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Quaerit semper*, quibus Constitutio apostolica *Pastor bonus* immutatur atque quaedam competentiae a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae Ordinationis apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur, 30 agosto 2011, *L'Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, 7.

⁸⁸ Cf. A. STANKIEWICZ, «Un'innovazione storica», *L'Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, 7.

⁸⁹ Cf. F. BASSI, «Circolari amministrative», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino 1989, 54-59.

⁹⁰ Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Roma 1996², 88. Sull'opinione contraria alla somiglianza d'istruzione con il concetto civilistico delle *circolari* cf. M.M. MAZZIA, *Gli atti amministrativi generali* (cf. nt. 36), 121-122.

⁹¹ CONGREGATIO PRO SACRMENTIS, *Litterae Circulares* (cf. nt. 84), 78.

proprie dovranno essere completate con le altre che si riferiscono al processo contenzioso ordinario e a quello speciale di nullità del matrimonio «*dummodo cum horum processuum indole componi queant*»⁹². È interessante notare che la lettera circolare, a differenza di precedenti norme sulla stessa materia, non ha ricevuto alcuna forma di approvazione da parte del Santo Padre⁹³.

Anche il *Decretum* emanato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «*post obtentum peculiarem Summi Pontificis beneplacitum*»⁹⁴, che disciplina le regole procedurali per la dichiarazione di nullità dell'ordinazione, riferendosi esplicitamente al can. 34, attribuisce al documento il valore dell'istruzione.

Accanto alla via amministrativa per la dichiarazione di nullità dell'ordinazione, è prevista anche la via giudiziale in cui devono essere osservati i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, a meno che non si opponga la natura della cosa (can. 1710)⁹⁵.

Sebbene i summenzionati atti normativi, di natura procedurale, sembrino oltrepassare i limiti del concetto dell'istruzione *quoad destinatarios* (cf. can. 34 §1), nondimeno si può ritenere che anche i fedeli, soggetti alle leggi ecclesiali, possano essere considerati i destinatari almeno indiretti di essi mediante i loro superiori.

✠ ANTONI STANKIEWICZ

⁹² CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, *Litterae Circulares* (cf. nt. 84), 79; can. 1702.

⁹³ Cf. G. INCITTI, *Commento* «De processu super matrimonio rato et non consummato», in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme* (cf. nt. 79), 220.

⁹⁴ CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Decretum* (cf. nt. 86), 292.

⁹⁵ Cf. L. NAVARRO, *Commento* al «*Decretum quo regulae servandae ad nullitatem sacrae ordinationis declarandam foras dantur*», in M. DEL POZZO – J. LLOBELL – J. MIÑAMBRES, ed., *Norme* (cf. nt. 79), 241.